

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**Doc. IV**  
**n. 2-A/R**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari  
a seguito del rinvio del documento IV, n. 2, deliberato dal Senato  
nella seduta del 27 settembre 1995

(RELATORE GARATTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE  
DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**CARMINE MENSORIO**

per i reati di cui agli articoli 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso);  
110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata)

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli**  
**il 26 luglio 1995**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 26 luglio 1995**

**Comunicata alla Presidenza del Senato il 19 dicembre 1995**

---

ONOREVOLI SENATORI. - In data 26 luglio 1995 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Carmine Mensorio per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso); 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 26 luglio e annunciata in Aula il 27 luglio 1995.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 31 luglio, 2, 3 e 9 agosto 1995. Nella seduta del 9 agosto 1995 la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione. L'incarico di relatore è stato svolto dal senatore Brigandì; sono state presentate due relazioni di minoranza, una dalla senatrice Siliquini e l'altra dal senatore Garatti. L'Assemblea del Senato ha discusso la relazione della Giunta nelle sedute del 20 e del 27 settembre 1995 ed ha deliberato, accogliendo la proposta avanzata in tal senso dal senatore Garatti, il rinvio del Doc. IV, n. 2 alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perchè questa potesse eventualmente riformulare le sue valutazioni.

La Giunta ha ripreso in esame la domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Mensorio, a seguito di tale rinvio, nelle sedute del 4 e 10 ottobre, 22, 28 novembre e 13 dicembre 1995: alcune di tali sedute sono state dalla Giunta destinate alla discussione generale. In data 4 e 10 ottobre e 21 novembre 1995, provenivano memorie difensive depositate

dal senatore Mensorio che ribadiva la propria estraneità ai reati contestati evidenziando gli elementi difensivi emersi nel corso delle indagini.

Nella seduta del 10 ottobre 1995 la Giunta ha deliberato di richiedere al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli una serie di atti processuali, alcuni dei quali riferentisi ad indagini istruttorie svolte successivamente alla trasmissione al Senato della domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere. La Giunta ha quindi sospeso l'ulteriore esame della domanda in attesa dei documenti richiesti. Tali atti sono pervenuti alla Giunta il 16 novembre 1995 e sono stati esaminati dalla Giunta stessa nelle sedute del 22 e 28 novembre e del 13 dicembre 1995.

In data 13 dicembre 1995 al termine della discussione generale veniva messa ai voti e approvata a forte maggioranza la proposta di diniego dell'autorizzazione all'arresto avanzata da alcuni membri della Giunta.

#### PREMESSA IN FATTO

Si ritiene opportuno ricordare che in data 18 settembre 1995 lo scrivente ha depositato una relazione, le cui conclusioni furono approvate dall'Assemblea in data 27 settembre 1995. Si ritiene opportuno riportare integralmente il testo di tale relazione (*Doc. IV, n. 2-A-ter*).

«Il Senato, a tutela della libertà dell'esercizio della funzione parlamentare, della integrità del Parlamento, del diritto degli elettori a che l'eletto eserciti pienamente il proprio mandato, deve, allorché è chiamato a decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta dal Giudice in ordine all'esecuzione della misura della custodia

cautelare nei confronti di un Senatore, svolgere un duplice controllo:

a) che l'iniziativa giudiziaria non abbia movente politico, non sia cioè finalizzata proprio a colpire il parlamentare per le sue funzioni e a impedirne o limitarne le funzioni medesime o che comunque vi sia un indice persecutorio personale;

b) che le esigenze cautelari, quali prospettate dal Giudice, siano di peso tale da prevalere sull'esigenza di integrità dell'organo parlamentare e di libero esercizio delle relative funzioni da parte del Senatore.

Sulla scorta dei suesposti principi, che costituiscono i binari entro i quali deve operare la suprema valutazione del Senato, la tradizione parlamentare ha realizzato un consolidato orientamento sui criteri (che non vi è ragione di ritenere che siano stati invalidati dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993) in base ai quali valutare l'accogliabilità delle richieste di autorizzazione all'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale ed in particolare all'arresto.

I predetti criteri, finora applicati dalla Giunta e condivisi dall'Assemblea, risultano essere stati i seguenti:

a) la valutazione della fondatezza delle esigenze di ordine cautelare prospettate, a fini istruttori e sostanziali, dall'Autorità Giudiziaria. La Giunta ha proposto il diniego quando ha ravvisato l'inconsistenza o il superamento delle valutazioni svolte dall'Autorità Giudiziaria. In particolare, la Giunta ha ritenuto che circostanze sopravvenute, quali ad esempio l'atteggiamento collaborativo assunto dal Senatore inquisito nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, possono consentire di ritenere superata ogni esigenza di misura restrittiva della libertà personale;

b) l'autorizzazione agli atti di privazione della libertà personale - quando sono di natura cautelare - può intervenire solo in presenza di situazioni di "gravità eccezionale", di una personalità che appaia estremamente pericolosa, nonchè del probabile ri-

schio di "inquinamento" delle prove esistenti e di produzione di allarme sociale. Pertanto, il diniego è giustificato se il procedimento penale è appena iniziato. In proposito, una relazione della Giunta ha ricordato che i rari precedenti parlamentari relativi alla concessione dell'autorizzazione all'arresto concernevano fatti la cui commissione era stata pressochè accertata, mentre semmai incerte ne erano le conseguenze giuridiche;

c) la Giunta ha inoltre tenuto conto della finalità di confrontare le esigenze cautelari, prospettate dal Magistrato, con l'interesse di tutela del *plenum* dell'Assemblea, sottolineando che tale confronto deve risolversi in un giudizio di prevalenza, in relazione alla gravità del reato ed agli altri elementi riguardanti i presupposti per l'emissione delle misure cautelari, nonchè ai rischi di compromettere la funzionalità di organi parlamentari, di penalizzare il gruppo parlamentare cui appartiene l'indagato e di comprimere l'esercizio della funzione parlamentare da parte di quest'ultimo.

Il Senato, rimanendo fedele, anche nel corso della XI legislatura, alla inconfutabile validità dei surrichiamati criteri, ha deliberato il diniego alle autorizzazioni all'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale per ben 17 volte.

Orbene, ciò premesso, va rilevato che:

l'accertamento della sussistenza o meno del *fumus persecutionis* e di esigenze cautelari tali da imporre il sacrificio del libero esercizio della funzione parlamentare e, quindi, dell'integrità dell'organo parlamentare impongono che il Senato compia una sua valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, fondata, però, su uno spettro completo degli elementi che sono stati acquisiti dalla Pubblica Accusa. Cioè è compito imprescindibile del Senato prendere atto dell'esistenza di una più completa e ampia gamma di elementi, che, posti a confronto con quelli sui quali la Pubblica Accusa ha posto l'attenzione, consentono di rilevare sia il *fumus persecutionis* sia l'insussistenza delle esigenze cautelari; compito doveroso al quale

il Senato non può sottrarsi se vorrà accertare a quale allarmante livello è ormai giunto il contrasto tra il potere giudiziario e il mondo politico parlamentare in particolare.

Il relatore, senatore Brigandi, affrontando le conclusioni della relazione, ha testualmente sostenuto che: "Nel caso di specie, l'esame degli atti consente di escludere con sicurezza che sussista nella ordinanza di custodia cautelare un qualsiasi *fumus persecutionis*, peraltro neanche invocato da Mensorio" (Doc IV, n. 2-A).

Ebbene sarà invece provato che la grave conclusione a cui è pervenuto il relatore, a seguito della proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari, è ingiusta e inaccettabile, perchè contraddice e disattende gravemente e palesemente i criteri ed i principi (indicati dallo stesso senatore Brigandi e innanzi riportati) consolidatisi attraverso una costante giurisprudenza della Giunta (e condivisa dal Senato), mentre a nulla rileva che il senatore Mensorio non ha avuto la forza e la preparazione giuridica (allorquando è stato ascoltato dalla Giunta) di mettere in rilievo elementi evidentissimi che potessero e possono provare il *fumus persecutionis* e la insussistenza di esigenze cautelari (in altri termini: "*nemo plus in alium transferre potest quod non habet*").

Vero è, invece, che la disponibilità degli atti, da parte della Giunta, imponeva il dovere sacrosanto di un esame approfondito, data la gravità della richiesta avanzata dal GIP e atteso che, nonostante il non felice momento che sta attraversando l'applicazione delle norme giuridiche nel nostro Paese (indicativa in tal senso è la gravità del fatto che 200 Pubblici Ministeri della Repubblica italiana hanno ritenuto, con un documento pubblicizzato da tutti i mass media dello Stato, di poter interferire nella esclusiva sfera di competenza del potere legislativo, ingenerando sconcerto e confusione tra la popolazione), è inimmaginabile che l'Ordinamento Giuridico della Repubblica italiana, che vanta di essere tra i più civili del mondo, possa far dipendere la

sorte di un inquisito o indagato da quanto lo stesso possa dire o non dire e non da quanto emerge dagli atti a suo carico.

Se così non fosse, tutti gli onorevoli Colleghi, che non sono avvocati o magistrati, dovranno temere e scongiurare di vivere il marasma e la concitazione dei momenti che caratterizzano la scarna informazione di essere destinatari di una richiesta di arresto da parte della Magistratura e di non avere la preparazione tecnico-giuridica adeguata per preparare, nell'arco di pochissimo tempo, una difesa che abbia il pregio di mettere a nudo una persecuzione sottilmente ideata e realizzata.

È, quindi, necessario raccomandare agli onorevoli senatori di porre attenzione sulle ragioni, sui motivi e sugli elementi, che appresso si cercherà debitamente e sinteticamente di esporre, che, rivelando il *fumus persecutionis*, provano:

1) la palese inconsistenza dei presunti indizi di colpevolezza in ordine sia a qualsiasi tipo di reato che a quelli specificamente contestati nell'ordinanza cautelare e, comunque, il superamento delle valutazioni svolte dall'Autorità Giudiziaria in ordine ad ogni esigenza di misura cautelare restrittiva della libertà personale;

2) l'assenza di situazioni di gravità eccezionale e di una personalità che possa apparire estremamente pericolosa, sia in ordine al rischio di inquinamento delle prove esistenti, sia in ordine alla produzione di allarme sociale;

3) il procedimento penale è appena iniziato, mentre la responsabilità dei reati contestati al senatore Mensorio appare ben lontana dall'essere stata accertata. Per cui, a fronte di un consolidato orientamento della Giunta (condiviso dal Senato in ordine a tutte le precedenti richieste), la concessione dell'autorizzazione all'arresto del collega Mensorio integrerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento;

4) l'assenza di qualsiasi idoneo elemento che, sulla scorta di una valutazione congiunta anche degli elementi innanzi indicati, possa far ritenere la prevalenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari ri-

spetto all'interesse della tutela del *plenum* dell'Assemblea, della funzionalità dell'organo parlamentare, dell'esercizio della funzione parlamentare del senatore Mensorio.

#### INCONSISTENZA DEI PRESUNTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E SUPERAMENTO DELLE VALUTAZIONI SVOLTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN ORDINE ALLE ESIGENZE DI MISURE CAUTELARI

La domanda, trasmessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Carmine Mensorio, riguarda i reati di cui all'articolo 416-*bis* c.p. (capo A) dell'ordinanza cautelare e gli articoli 110, 56, 317 c.p. (capo B dell'ordinanza).

Anche per essere aderenti all'impostazione rilevabile dall'ordinanza, si ritiene opportuno cominciare con la trattazione della contestazione di cui al capo A), in base alla quale al senatore Mensorio viene contestato di "aver partecipato all'associazione di tipo mafioso promossa, diretta ed organizzata da Carmine Alfieri (nei confronti del quale si procede separatamente essendo già stata esercitata l'azione penale), contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio, - avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva - in particolare, diretti:..."

Ciò premesso si impone la necessità di esaminare se gli elementi acquisiti agli atti del fascicolo processuale si rivelano "consistenti" e, quindi, idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p..

A tal fine è opportuno focalizzare, dapprima, l'attenzione sulla fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (specificamente contestata al senatore Mensorio), prevista dall'articolo 416-*bis* c.p., onde poter, poi, valutare se gli elementi prospettati a carico del senatore Mensorio siano tali da integrare la predetta

fattispecie e quindi idonei a consentire un positivo giudizio sulla loro "consistenza".

Ebbene, in proposito, è fuor di dubbio, sia per la lettera della norma, sia per il consolidato orientamento giurisprudenziale, che, nel senso richiesto dall'articolo 416-*bis* c.p., è partecipe:

a) "chi, all'interno dell'associazione, e quindi in modo non occasionale, espliciti una qualsiasi attività che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso;

b) con la consapevolezza e la volontà di associarsi allo scopo di contribuire all'attuazione del programma dell'organizzazione".

Cioè come riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (con sentenze dell'1.09.94 della I<sup>a</sup> Sezione e del 5.10.94 delle Sezioni Unite), nel segno di un orientamento costante e quasi unanime, la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa o camorristica non può prescindere:

- da uno stabile inserimento nell'organismo criminale;
- dall'adesione alle regole dell'accordo associativo;
- dall'assunzione di un ruolo funzionale agli scopi del sodalizio e quindi dall'esecuzione di una serie continua di compiti "con la consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione e di contribuire attraverso la propria azione all'ulteriore realizzazione dei suoi scopi";
- nel caso, poi, di chiamate in correttezza a più voci (del tutto insussistente nella fattispecie, per quanto inequivocabilmente si verificherà) occorre "un ruolo assegnato dall'associazione al partecipe e da quest'ultimo svolto".

È evidente, quindi, che in base alla contestazione, il Senatore Mensorio potrebbe ritenersi gravemente indiziato solo se i predetti presupposti fossero rinvenibili nella condotta dallo stesso tenuta in un rapporto costante, funzionale e consapevole con Alfieri e, quindi, con la sua organizzazione.

Ebbene, Onorevoli Senatori, dall'esame dei fatti, ricostruiti attraverso interrogatori e sommarie informazioni, sui quali è stata

ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valuterete, sicuramente con coscienza, imparzialità e serenità, se veramente sussistono i gravi indizi o se, invece, si è in presenza di "una evidente inconsistenza" di indizi, dimostrativa di *fumus persecutionis*.

#### INSUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI

Dagli atti, non solo non emerge nemmeno un fragile indizio, a carico del Senatore Mensorio, della contestata partecipazione all'associazione camorristica di Alfieri e Galasso o ad altra organizzazione criminale, ma per di più Alfieri e Galasso, con dichiarazioni esplicite, hanno escluso "qualsiasi coinvolgimento di Mensorio nella gestione degli appalti pubblici o nella commistione tra politici e malavitosi".

Ed anche laddove si volesse far leva su una diversa prospettazione, magari operando un raffronto tra i vari elementi che vengono in rilievo e non riconoscendo (per mera ipotesi) valore preminente e determinante a quelli che escludono in maniera esplicita qualsiasi coinvolgimento del Senatore Mensorio nel sodalizio criminoso (v. dichiarazioni di Galasso e di Alfieri), si dovrà, proprio in considerazione della contraddittorietà e della non univocità degli elementi, convenire che non si è in presenza di un quadro indiziario grave, che è tale, per il costante ed univoco orientamento della Suprema Corte di Cassazione, solo se si rivela di spessore ed entità tale da prospettare con certezza una prognosi negativa di condanna e, nel caso che ci occupa, di condanna per partecipazione all'associazione camorristica di Alfieri e Galasso.

Ma nessuno, dai presunti capi (Alfieri e Galasso) ai loro affiliati, accusa Mensorio di essere associato ad una qualsiasi organizzazione criminosa o di avere interessi comuni con sodalizi criminali o di aver svolto attività comunque fiancheggiatrice o favoreggiatrice dell'associazione di Alfieri o di altri sodalizi criminali.

Men che mai, poi, gli elementi emergenti dagli atti possono consentire di ritenere la sussistenza di gravi indizi, a carico del Senatore Mensorio, in ordine al concorso in tentativo di concussione contestato al capo b).

Infatti il Cerciello, quando riferisce delle pressioni esercitate su di lui, mai coinvolge il Senatore Mensorio, nè mai fa riferimento ad un contatto diretto o indiretto attraverso il quale il Mensorio abbia potuto anche solo manifestare la sua volontà di esercitare una pressione su esso Cerciello.

#### PROCEDIMENTO PENALE APPENA INIZIATO - ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO DEL SENATORE MENSORIO ED ELEMENTI NUOVI

Il procedimento penale, come emerge dagli atti ed innanzi più volte evidenziato, è appena iniziato e non è dotato di elementi che possono far ritenere accertata la commissione dei fatti (contestati al Senatore Mensorio).

Mille divergenze e altrettanti contrasti caratterizzano gli elementi acquisiti dall'Accusa, mentre in ordine a fondamentali e nevralgiche circostanze, che devono essere accertate, il Senatore Mensorio ha dimostrato un indubbio e sincero atteggiamento collaborativo, se si pensa che ha chiesto ed ottenuto di essere sentito per ben due volte dal Pubblico Ministero (v. verbali dell'8.8.95 e del 4.9.95), che ha dichiarato la sua disponibilità ad essere sottoposto a confronto con alcuni testi e che ha avanzato - a mezzo dei suoi difensori - l'articolata istanza, ai sensi dell'art. 358 c.p.p., al fine di sollecitare l'attività d'indagine anche attraverso l'assunzione di informazione da parte di diversi testi.

Elementi nuovi e sopravvenuti, rispetto all'epoca in cui veniva richiesta l'emissione della custodia cautelare, sono rappresentati non solo dagli atti innanzi menzionati (il Senatore Mensorio per ben due volte è stato sentito dal Pubblico Ministero, ha dichiarato la disponibilità ai confronti, ha avanzato istanza ex art. 358 c.p.p., sono

emersi elementi nuovi, raccolti ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonchè varie denunce sono state sporte contro alcuni testi per il contenuto calunnioso e diffamatorio delle loro affermazioni) ma anche:

1) dal provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli (Sezione Riesame Provvedimenti Restrittivi Libertà Personale) del 12.8.95, che ha disposto la scarcerazione di Buglione Carlo (coindagato del Senatore Mensorio) annullando l'ordinanza di custodia cautelare per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

2) dal ricorso per Cassazione proposto dal Senatore Mensorio.

Un'ultima considerazione si impone doverosamente, attesa la lacunosità degli atti processuali e, comunque, l'inconsistenza degli elementi d'accusa:

- una considerazione amara che, purtroppo, riemerge prepotentemente solo quando la brutalità della carcerazione preventiva giunge alla ribalta della cronaca.

Il caso Tortora, quello dell'On. Clelio Darida e tanti altri casi che hanno caratterizzato come aberrante l'utilizzo della carcerazione preventiva nel nostro Paese (mettendo a nudo anche la necessità di un uso più equilibrato dei cosiddetti collaboratori di giustizia e, quindi, di una normativa che lo regolamenti in maniera veramente oculata, onde evitare i tremendi disastri che finora, non di rado, abbiamo visto consumare sotto i nostri occhi impotenti), non devono indurre Noi, membri del massimo Organo Legislativo del Paese, a riflettere ed a sentire il dovere di procedere ad individuare i veri punti dolenti del nostro sistema giudiziario per rimuoverli, senza abbandonarci, invece, ad optare per l'adozione di soluzioni che si rivelano solo dei palliativi?

#### INSUSSISTENZA E MANCANZA DI ATTUALITÀ DELLE ESIGENZE CAUTELARI

Se è pur vero che per il reato contestato al capo a) vi è una presunzione normativa

di pericolosità, è altrettanto vero che, anche per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, essa non è assoluta e che il Giudice, quindi, in assenza di esigenze cautelari non può e non deve procedere all'arresto.

E nel caso di specie, proprio in ordine alla rilevanza procedimentale di elementi che escludono (come innanzi ampiamente evidenziato) la sussistenza di esigenze cautelari, il Giudice ha omesso qualsiasi motivazione, dimenticando la positiva presenza di concreti elementi idonei a vincere la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

D'altra parte l'art. 292 c.p.p., sia prima che dopo la novella introdotta dalla legge n. 332 dell'8.8.95, non ha mai previsto alcuna deroga in ordine all'obbligo del Giudice di indicare "le specifiche esigenze cautelari e gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto".

Ma tre importanti nuove previsioni, introdotte dalla legge n. 332 dell'8.8.95, sono estremamente significative e non possono non essere considerate da questa On.le Assemblea ai fini del superamento della valutazione svolta dal G.I.P., e cioè:

a) il tempo trascorso dalla (presunta) commissione del reato (art. 292 c.p.p., lettera c);

b) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa (art. 292 c.p.p., lettera c-bis);

c) la nullità dell'ordinanza se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358 del codice di procedura penale, nonchè all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie (art. 292, comma 2-ter).

Orbene se è vero che l'ordinanza custodiale è stata emessa qualche giorno prima dell'entrata in vigore della legge n. 332 dell'8.8.95, è altrettanto vero che il Senato non può disattendere il dovere di compiere

presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Giunta, emergesse in particolare l'insussistenza delle esigenze di custodia cautelare che sono necessarie per l'emissione della misura detentiva; esigenze che, trattandosi di parlamentare, devono rivestire - per pacifica giurisprudenza del Senato in ordine all'articolo 68 della Costituzione - caratteri di particolare rilevanza ed eccezionalità, del tutto assenti nel caso del senatore Mensorio.

Svolta la seguente premessa, si è osservato che nella sostanza gli atti acquisiti «affievoliscono» il quadro degli elementi indiziari a carico del senatore Mensorio, con particolare riferimento al reato di associazione di stampo mafioso.

Nel corso della discussione in Giunta è stata da molti condivisa poi l'opinione che da tali atti non emergessero elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza, da parte della magistratura procedente, di un intento persecutorio nei confronti dell'indagato.

È stato preso in considerazione l'orientamento costante della Giunta del Senato seguito nelle passate legislature, in base al quale non si è mai concessa l'autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti di un senatore.

In passato la Giunta del Senato ha proposto il diniego delle autorizzazioni all'arresto per episodi spesso più gravi di quelli addebitati al senatore Mensorio.

La Giunta ha quindi ritenuto insussistenti i requisiti richiesti per l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, dal momento che la reiterazione della condotta criminosa è improponibile da parte del senatore Mensorio e che il pericolo di inquinamento delle prove a suo carico è da ritenere inesistente, dal momento che la magistratura ha già compiuto un'ampia attività di indagine; lo stesso si può dire del pericolo di fuga in virtù del fatto che il senatore Mensorio ha sempre partecipato regolarmente ai lavori dell'Assemblea del Senato. Taluno dei membri della Giunta, a suo tempo favorevole alla misura detentiva, si è dichiarato successivamente a favore del diniego dell'autorizzazione a procedere all'ar-

resto nei confronti del senatore Mensorio, in quanto, a suo giudizio, gli elementi istruttori da ultimo pervenuti dimostrano la non colpevolezza del parlamentare.

Inoltre, nella discussione della Giunta da parte di alcuni si è osservato che l'ordinanza custodiale (che è l'atto fondamentale sul quale si regge la domanda di autorizzazione all'arresto) risulta non conforme ai presupposti e alle modalità sanciti, a pena di nullità, dalla legge n. 332 dell'8.8.95, essendo, tra l'altro, priva della motivazione che valuti e spieghi l'irrilevanza degli elementi favorevoli all'indagato (articolo 292, comma 2, lettera *c-bis* e comma *2-ter*, del codice di procedura penale).

Ma a prescindere dai profili di illegittimità dell'ordinanza gli atti esaminati hanno comunque consentito alla Giunta di ravvisare appieno gli elementi che inducono a respingere la domanda, elementi già individuati, come risulta dalla relazione riprodotta nel contesto del presente lavoro, nell'assenza delle esigenze eccezionali e rilevanti che sono richieste per la concessione dell'autorizzazione all'arresto secondo l'indirizzo giurisprudenziale e nell'«affievolimento» delle accuse contro il senatore Mensorio emerso dall'allargamento del quadro istruttorio.

Il procedimento, ovviamente, potrà continuare; il giudice procederà nelle proprie indagini preliminari volte ad accertare la realtà penale - come è ormai in corso da mesi - senza che per questo si debba ritenere indispensabile lo stato detentivo dell'indagato, in quanto, *ex* articolo 275, terzo comma, del codice di procedura penale, è raggiunta la certezza che non sussistono le esigenze cautelari di particolare rilevanza ed eccezionalità necessarie per accordare l'autorizzazione all'arresto.

\* \* \*

In conclusione, la Giunta, a forte maggioranza, ha ritenuto di dover mutare l'orientamento espresso a conclusione del primo esame della domanda, in quanto l'approfondimento compiuto a seguito del nuovo

esame ha consentito di verificare che sono del tutto assenti quelle eccezionali esigenze cautelari di particolare gravità, in mancanza delle quali in tutti i casi precedenti il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere all'arresto.

La Giunta sottopone pertanto all'Assemblea la proposta di negare l'autorizzazione

all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio richiesta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

GARATTI, *relatore*